

Cassa pensione Merlion

REGOLAMENTO

Prima parte: PIANO DI PREVIDENZA U40

A partire dal 1° gennaio 2024 entra in vigore per tutte le persone assicurate nel piano U40 il presente ordinamento per la previdenza professionale ai sensi della LPP, oggetto di descrizione nelle Disposizioni generali del regolamento.

Il presente piano di previdenza (1^a parte) costituisce, unitamente alle Disposizioni generali (2^a parte del regolamento) e all'appartenenza a un collettivo (3^a parte del regolamento), il regolamento della Cassa pensione Merlion.

Cassa pensione Merlion
Neugutstrasse 12
8304 Wallisellen

Salvo diversamente specificato, le denominazioni di persone si riferiscono a tutti i sessi.
Le disposizioni del regolamento hanno in linea di principio la priorità sui dati figuranti sul certificato personale (controllo numerico dei diritti regolamentari in un determinato momento).
Fa stato il testo del regolamento in lingua tedesca.

I. PERSONE ASSICURATE

(cfr. punto 3 delle Disposizioni generali)

A. CERCHIA DELLE PERSONE ASSICURATE

Nel presente piano di previdenza devono essere assicurati tutti i **dipendenti** di tutti i soci affiliati alla Cassa pensione Merlion, a condizione che percepiscano un salario annuo soggetto alla LPP e, in base all'appartenenza a un collettivo (3^a parte del regolamento), corrispondano a una categoria di persone assicurate attribuita a questo piano di previdenza.

Possono inoltre essere assicurati i soci che esercitano un'**attività lucrativa indipendente**, purché siano stati assegnati a questo piano di previdenza in base all'appartenenza a un collettivo (3^a parte del regolamento).

B. AMMISSIONE NELLA CERCHIA DELLE PERSONE ASSICURATE

La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il **dipendente** comincia o avrebbe dovuto cominciare il lavoro in base al suo contratto, in ogni caso dal momento in cui si reca al luogo di lavoro, tuttavia non prima del 1° gennaio susseguente al compimento del 17° anno d'età.

Per i **lavoratori indipendenti** la previdenza decorre dal momento in cui la notifica perviene all'organo di gestione, tuttavia non prima della data d'inizio indicata nella notifica.

Dopo l'ammissione alla cassa pensione, ogni persona assicurata riceve un **certificato di previdenza** con i dati per lei valevoli. Un nuovo certificato viene rilasciato il 1° gennaio di ogni anno ed eventualmente dopo una modifica straordinaria del salario nel corso dell'anno. Il nuovo certificato sostituisce tutti quelli precedenti.

II. BASI DI CALCOLO

(cfr. punto 4 delle Disposizioni generali)

A. ETÀ DETERMINANTE / ETÀ DI RIFERIMENTO

L'**età determinante** per la previdenza corrisponde alla differenza tra l'anno civile corrente e l'anno di nascita.

L'età di riferimento corrisponde all'età di riferimento ai sensi della LPP.

B. SALARIO ASSICURATO

Il salario annuo corrisponde all'ultimo salario AVS notificato, comprese le remunerazioni variabili garantite contrattualmente, quali salari a rendimento, bonus e gratifiche, tenuto conto delle modifiche già note per l'anno in corso.

Il **salario assicurato** risulta dalla differenza tra il salario annuo soggetto all'AVS e la deduzione di coordinamento ai sensi della LPP. Per le persone occupate a tempo parziale la deduzione di coordinamento viene adeguata al grado di occupazione effettivo.

Se viene menzionato il salario annuo soggetto all'AVS e la persona affiliata all'istituto di previdenza non è stata assicurata per l'intero anno (ad es. inizio o fine del rapporto di lavoro nel corso dell'anno), il salario annuo AVS corrisponde al salario AVS che la persona assicurata avrebbe percepito in un anno intero con il medesimo grado di occupazione.

Per i lavoratori indipendenti il salario annuo AVS corrisponde al reddito annuo soggetto all'AVS.

C. CONTRIBUTO DI RISCHIO

Fino al raggiungimento dell'età di riferimento il contributo di rischio per il finanziamento dei diritti alle prestazioni d'invalidità e per i superstiti ammonta per tutte le persone assicurate: nel piano **U40.0** al 3,2% e nel piano **U40.1** al 3,4% del salario assicurato ai sensi del punto II. B. Se viene assicurato anche il rischio d'infortunio, il contributo di rischio per uomini e donne aumenta di 0,5 punti percentuali.

D. ACCREDITI DI VECCHIAIA / AVERE DI VECCHIAIA

L'importo annuo degli **accrediti di vecchiaia** individuali ammonta a:

Età Tutti i sessi	Accredito in % del salario assicurato	
	Piano U40.0	Piano U40.1
25 - 34	7	8
35 - 44	10	11
45 - 54	15	16
55 - età di riferimento	18	19

L'**avere di vecchiaia** è composto

- dagli accrediti individuali di vecchiaia,
- dalle prestazioni di libero passaggio trasferite,
- dagli eventuali versamenti unici,
- dai contributi facoltativi per il riscatto di prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento nonché
- dagli interessi corrisposti su questi importi secondo le disposizioni del consiglio di fondazione.

L'avere di vecchiaia si riduce eventualmente

- dei prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni e relativi interessi,
- delle prestazioni e dei relativi interessi suddivisi in caso di divorzio.

La remunerazione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni minime legali.

E. COSTI PER LA COMPENSAZIONE DEL RINCARO

I costi per l'assicurazione della compensazione obbligatoria del rincarato sulle rendite d'invalidità e per i superstiti ammontano, per tutte le persone assicurate, allo 0,2% del salario assicurato ai sensi del punto II. B.

F. COSTI PER IL FONDO DI GARANZIA

I costi per il Fondo di garanzia LPP ammontano, per tutte le persone assicurate, allo 0,1% del salario assicurato ai sensi del punto II. B.

G. SPESE AMMINISTRATIVE

I costi per la copertura delle spese amministrative della cassa pensione ammontano, per tutte le persone assicurate, allo 0,4% del salario assicurato ai sensi del punto II. B.

H. SGRAVIO A FAVORE DELLE PERSONE ASSICURATE NELLA FASCIA D'ETÀ SUPERIORE

Le persone assicurate che rientrano nella fascia d'età dai 55 anni all'età di riferimento beneficiano di uno sgravio con i fondi della cassa pensione in misura dell'1,0% del salario assicurato ai sensi del punto II. B.

III. PRESTAZIONI PREVIDENZIALI

(cfr. punto 5 delle Disposizioni generali)

A. PRESTAZIONI PER LA VECCHIAIA

- **Rendita vitalizia di vecchiaia**

La rendita di vecchiaia è esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento ai sensi del punto II. A.

L'importo della rendita di vecchiaia è calcolato in base all'avere di vecchiaia acquisito dalla persona assicurata all'età di riferimento conformemente al punto II. D. e all'aliquota di conversione stabilita annualmente dal consiglio di fondazione, vigente a quella data.

La conversione dell'avere di vecchiaia obbligatorio (prestazioni minime ai sensi della LPP) si basa sulle prescrizioni legali. Per quanto riguarda le prestazioni sovraobbligatorie, il consiglio di fondazione fissa l'aliquota di conversione e la comunica alle persone assicurate.

La persona assicurata può richiedere al posto della rendita vitalizia il versamento parziale o totale del suo avere di vecchiaia sotto forma di capitale. A tal proposito essa deve inoltrare una dichiarazione scritta alla cassa pensione al più tardi tre mesi prima del versamento della prima rata di rendita. Con il versamento del capitale si estingue ogni ulteriore diritto a rendite di vecchiaia, per figli di pensionato e per coniugi o conviventi superstiti.

- **Rendita per figli di pensionato**

La rendita per figli di pensionato è esigibile alla data in cui la persona assicurata raggiunge l'età di riferimento ai sensi del punto II. A. e ha figli aventi diritto.

La rendita per figli di pensionato ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita di vecchiaia in corso.

- **Pensionamento flessibile**

Le persone assicurate possono chiedere il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia al più presto all'età di riferimento di 58 anni, a condizione che cessino definitivamente l'attività lucrativa.

Le persone assicurate che esercitano l'attività lucrativa anche dopo avere raggiunto l'età di riferimento di cui al punto II. A. possono chiedere il differimento delle prestazioni di vecchiaia fino all'età di 70 anni al massimo.

Le richieste devono essere inoltrate alla cassa pensione al più tardi tre mesi prima del versamento della prima rata di rendita.

B. PRESTAZIONI D'INVALIDITÀ

- Rendita d'invalidità

La rendita d'invalidità è esigibile unitamente alla rendita d'invalidità dell'AI, tuttavia non prima dell'esaurimento di un eventuale diritto alle prestazioni dell'assicurazione d'indennità giornaliera per malattia finanziata almeno per metà dal datore di lavoro e pari almeno all'80% del guadagno perso. Il periodo d'attesa è di almeno 12 mesi.

Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a malattia, l'ammontare della rendita d'invalidità corrisponde al 40% del salario assicurato, tuttavia almeno alle prestazioni minime ai sensi della LPP.

Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito dell'appartenenza a un collettivo (3^a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita d'invalidità è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia.

- Rendita per figli d'invalido

La rendita per figli d'invalido è esigibile unitamente alla rendita d'invalidità e nella stessa proporzione, a condizione tuttavia che la persona assicurata abbia figli aventi diritto.

Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a malattia, la rendita per figli d'invalido ammonta per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

Se la persona assicurata è diventata invalida in seguito a infortunio e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3^a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per figli d'invalido è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso d'invalidità dovuta a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per invalidità causata da malattia.

- Esonero dal pagamento dei contributi

L'esonero dal pagamento dei contributi viene accordato dopo tre mesi d'invalidità in seguito a malattia o infortunio.

In linea di massima il periodo d'attesa ricomincia da capo per ogni caso d'invalidità. Se, invece, l'invalidità si verifica nuovamente entro un anno e per la medesima causa (ricaduta), i giorni dell'invalidità precedente vengono computati al nuovo periodo d'attesa. In simili casi eventuali adeguamenti alle prestazioni avvenuti nel frattempo vengono revocati.

Se l'Assicurazione federale per l'invalidità corrisponde una rendita prima che scadano i periodi d'attesa sopraindicati, le prestazioni d'invalidità vengono erogate a partire dalla data in cui viene versata la rendita AI.

In caso d'invalidità parziale le prestazioni vengono calcolate ai sensi delle Disposizioni generali (2^a parte del regolamento).

Le rendite d'invalidità sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni della LPP.

C. PRESTAZIONI IN CASO DI DECESSO

- Rendita per il coniuge o il convivente superstite

La rendita per il coniuge o il convivente superstite è esigibile alla data in cui decede una persona assicurata che al momento del decesso era sposata o in un regime di convivenza conformemente al punto 5.1.6.4 delle Disposizioni generali. Il diritto alla rendita è inoltre disciplinato al punto 5.1.6 delle Disposizioni generali.

Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima dell'età di riferimento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite ammonta al 60% della rendita d'invalidità assicurata o in corso di versamento.

Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima dell'età di riferimento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3^a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per il coniuge o il convivente superstite è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia.

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di riferimento, la rendita per il coniuge o il convivente superstite ammonta al 60% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- Rendita per orfani

La rendita per orfani è esigibile nel momento in cui la persona assicurata decede e lascia figli aventi diritto.

Se la persona assicurata decede in seguito a malattia prima di aver raggiunto l'età di riferimento, l'importo della rendita per orfani corrisponde per ciascun figlio al 20% della rendita d'invalidità.

Se la persona assicurata decede in seguito a infortunio prima di aver raggiunto l'età di riferimento e il relativo rischio non è stato espressamente assicurato nell'ambito del collettivo (3^a parte del regolamento), hanno la precedenza le prestazioni versate dall'assicurazione contro gli infortuni e l'ammontare della rendita per orfani è limitato alle prestazioni minime ai sensi della LPP. Se il rischio d'infortunio è assicurato, le prestazioni versate in caso di decesso dovuto a infortunio sono concesse nella stessa misura di quelle per decesso causato da malattia.

Se la persona assicurata decede dopo aver raggiunto l'età di riferimento, l'importo della rendita per orfani corrisponde al 20% della rendita di vecchiaia in corso di versamento.

- Capitale di decesso

Il capitale di decesso è esigibile se la persona assicurata decede prima di aver raggiunto l'età di riferimento.

L'importo del capitale di decesso corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito ipoteticamente alla fine dell'anno in cui sopraggiunge il decesso, a condizione tuttavia che l'avere di vecchiaia non serva a finanziare una rendita per il coniuge o il convivente superstite, il coniuge divorziato o il convivente separato giudizialmente.

L'avere di vecchiaia remunerato derivante da riscatti effettuati a titolo facoltativo (dal 1° gennaio 2015) delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento e per il finanziamento del pensionamento anticipato viene in ogni caso versato come capitale di decesso aggiuntivo (restituzione).

Le rendite per i superstiti sono adeguate all'evoluzione dell'indice dei prezzi in conformità alle disposizioni LPP.

IV. LIBERO PASSAGGIO

(cfr. punto 6 delle Disposizioni generali)

Chi esce prematuramente dalla cerchia delle persone assicurate ha diritto a una prestazione di libero passaggio il cui importo, calcolato secondo l'art. 15 della Legge sul libero passaggio (LFLP), corrisponde all'avere di vecchiaia acquisito fino al giorno dell'uscita ai sensi del punto II. D. È garantito il diritto alle prestazioni minime di cui agli artt. 17 e 18 LFLP.

La persona uscente rimane assicurata contro i rischi di decesso e d'invalidità nell'ambito della cassa pensione per un periodo di un mese dalla data di uscita. In caso di nuovo rapporto di lavoro prima di questa scadenza, la copertura viene assicurata dal nuovo istituto di previdenza.

V. PROMOZIONE DELLA PROPRIETÀ ABITATIVA

(cfr. punto 7 delle Disposizioni generali)

A. PRELIEVO ANTICIPATO E COSTITUZIONE IN PEGNO

Per il finanziamento della proprietà di un'abitazione destinata a uso proprio la persona assicurata ha la possibilità, nell'ambito delle disposizioni di legge, di costituire in pegno o di prelevare anticipatamente i fondi della cassa pensione.

In caso di prelievo anticipato o di costituzione in pegno la cassa pensione riscuote dalla persona assicurata un contributo di CHF 400 per le spese amministrative. Le tasse, i bolli e le altre spese in relazione a un prelievo anticipato o alla costituzione in pegno a favore di terzi sono a carico della persona assicurata.

VI. FINANZIAMENTO

(cfr. punto 8 delle Disposizioni generali)

A. CONTRIBUTO ANNUO

La cassa pensione riscuote i seguenti contributi:

Tutti i sessi Età	Contributo in % del salario assicurato	
	Piano U40.0	Piano U40.1
18 - 24	3,90	4,10
25 - 34	10,90	12,10
35 - 44	13,90	15,10
45 - 54	18,90	20,10
55 - età di riferimento	20,90	22,10

Se viene assicurato anche il rischio d'infortunio nelle rendite d'invalidità e per i superstiti, le summenzionate aliquote per tutte le persone assicurate aumentano di 0,5 punti percentuali. La copertura infortuni è definita nel piano di appartenenza al collettivo (3^a parte del regolamento).

Se la persona assicurata è un dipendente, il contributo è per metà a carico del datore di lavoro e per l'altra metà a carico della persona assicurata. È consentita anche una ripartizione dei contributi che sia più favorevole alla persona assicurata.

B. PRESTAZIONI DI LIBERO PASSAGGIO / VERSAMENTI UNICI

La persona assicurata deve trasferire alla cassa pensione tutte le prestazioni di libero passaggio di precedenti istituti di previdenza o di libero passaggio.

C. RISCATTO DELLE PRESTAZIONI FINO AL MASSIMO PREVISTO DAL REGOLAMENTO

La persona assicurata può effettuare a titolo facoltativo versamenti unici per il riscatto delle prestazioni fino al massimo previsto dal regolamento e per il finanziamento del pensionamento anticipato. Su richiesta la cassa pensione allestisce il relativo calcolo. La possibilità di detrarre i contributi versati dal reddito imponibile deve essere accertata dalla persona assicurata.

Età (anno civile meno anno di nascita)	Avere di vecchiaia massimo in % del salario assicurato a inizio anno	
	Piano U40.0	Piano U40.1
18 - 25	0,0%	0,0%
26	7,0%	8,0%
27	14,1%	16,2%
28	21,4%	24,5%
29	28,9%	33,0%
30	36,4%	41,6%
31	44,2%	50,5%
32	52,0%	59,5%
33	60,1%	68,7%
34	68,3%	78,0%
35	76,6%	87,6%
36	88,2%	100,3%
37	99,9%	113,4%
38	111,9%	126,6%
39	124,2%	140,2%
40	136,7%	154,0%
41	149,4%	168,0%
42	162,4%	182,4%
43	175,6%	197,0%
44	189,1%	212,0%
45	202,9%	227,2%
46	222,0%	247,8%
47	241,4%	268,7%
48	261,3%	290,1%
49	281,5%	311,9%
50	302,1%	334,1%
51	323,2%	356,8%
52	344,6%	380,0%
53	366,5%	403,6%
54	388,8%	427,6%
55	411,6%	452,2%
56	437,8%	480,2%
57	464,6%	508,8%
58	491,9%	538,0%
59	519,7%	567,8%
60	548,1%	598,1%
61	577,1%	629,1%
62	606,6%	660,7%
63	636,8%	692,9%
64	667,5%	725,7%
65	698,9%	759,3%
66	730,8%	793,4%

Esempio di calcolo del riscatto nel piano U40.0

Età (differenza anno civile – anno di nascita) al riscatto	30 anni
Data del riscatto	1° luglio
Salario assicurato determinante	CHF 70 000

Valore in tabella dell' avere di vecchiaia massimo:	
il 1° gennaio dell'anno (età 30)	36,40%
il 1° gennaio dell'anno successivo (età 31)	44,20%
Determinante per il riscatto: valore interpolato il 1° luglio	40,30%

Avere di vecchiaia massimo il 1° luglio (40,30% di CHF 70 000)	CHF 28 210
./. Prestazioni di libero passaggio disponibili al momento del riscatto	CHF -15 000
Somma di riscatto possibile al 1° luglio	CHF 13 210